



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale - Ufficio V
- Via Pianciani, 32 - 00185 Roma -*

AOODRLA – Registro Ufficiale
Prot. n.2080

Roma, 3 febbraio 2010

Ai Dirigenti delle Sedi Territoriali
dell'USR Lazio

Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni di ogni ordine e grado del Lazio

E, pc Alle OO.SS del Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 - cessazioni dal servizio del personale docente, educativo ed a.t.a. a decorrere dal 1 settembre 2010-indicazioni

Si fa seguito alla nota prot n. 1053 del 29 gennaio 2010 del MIUR- Dipartimento per l'Istruzione-Direzione Generale per il personale scolastico, con la quale è stata comunicata l'avvenuta registrazione della Corte dei Conti della Direttiva segnalata in oggetto, presente nella rete INTRANET.

A seguito della diversa formulazione della norma in materia di cessazioni dal servizio, di cui all'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, sostituito dall'art. 17, comma 35-*novies* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il M.I.U.R., nella direttiva in argomento, ha fissato nuovi criteri in materia di trattenimento in servizio del personale dipendente, al fine di assicurare condotte uniformi e coerenti con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione scolastica.

Nella direttiva sopra citata vengono pertanto formulate integrazioni e precisazioni, rispetto alla precedente direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009, essendo mutate le condizioni per l'esercizio della facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione.

Dal 5 agosto 2009 (giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 78) trova applicazione la nuova disciplina che, per il triennio 2009/2011, attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente: tale facoltà verrà pertanto esercitata nei confronti del personale scolastico operante nel Lazio.

Come evidenziato nella circolare n. 4 del 16 settembre 2009 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, la normativa prevede ora la possibilità di un



limitato nel tempo, potendo la facoltà di recesso essere operata limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011 nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato il requisito previsto entro il 31 dicembre 2011.

Si raccomanda pertanto ai Dirigenti Scolastici di verificare per il proprio personale scolastico l'esistenza del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva alla data del 31 agosto 2010, comunicando agli interessati il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 28 febbraio 2010, anche in relazione ad eventuali istruzioni integrative che verranno emanate dai Dirigenti delle Sedi Territoriali dell'USR Lazio.

La direttiva in argomento stabilisce però che qualora, nel periodo di vigenza della legge, l'interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l'obbligo del preavviso, potrà essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto, che avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento economico, sempre che l'adozione dei suddetti provvedimenti ricada nell'ambito temporale di applicazione della legge.

Nella sopraccitata nota del M.I.U.R. prot. 1053/2010 viene precisato che, poiché lo scatto stipendiale avviene, nella gran parte dei casi, dal 1° gennaio di ogni anno e considerato che, per la scuola, la scadenza del 3° anno di vigenza della norma è collocato nel corso dell'anno scolastico 2011/12, è ammesso a fruire della deroga anche il personale che transita nella classe stipendiale successiva con decorrenza 1° gennaio 2012.

Si evidenzia che la risoluzione è altresì applicata nei confronti del personale che allo stato non presta servizio presso le istituzioni scolastiche (ad es. personale utilizzato presso altre Amministrazioni): in tal caso il preavviso di risoluzione dovrà essere effettuato dal Dirigente Scolastico dell'ultima scuola di titolarità, sulla base della segnalazione del Dirigente della Sede Territoriale dell'USR del Lazio di livello provinciale.

Nei casi in cui le competenti Sedi Territoriali dell'USR Lazio non abbiano ancora emesso il provvedimento ricognitivo sui periodi richiesti a riscatto, computo e ricongiunzione in tempo utile per la relativa pratica pensionistica, è data possibilità al personale interessato di manifestare espressamente nella dichiarazione dei servizi la volontà di non far valere tali periodi. In tali casi i Dirigenti Scolastici provvederanno a trasmettere tempestivamente copia di tali dichiarazioni secondo le istruzioni organizzative che saranno fornite dai Dirigenti delle Sedi Territoriali dell'USR Lazio.

Si rappresenta infine l'esigenza prioritaria per l'Amministrazione di evitare l'insorgere di esubero del personale e di favorirne massimamente il riassorbimento; pertanto le istanze di trattenimento in servizio potranno, in presenza delle condizioni previste sull'argomento dalla Direttiva n 94/2009, essere accolte soltanto qualora non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili risultanti in esubero nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2009/10 e che lo saranno prevedibilmente nel prossimo anno scolastico: a tal riguardo i Dirigenti delle Sedi Territoriali dell'USR Lazio forniranno alle istituzioni scolastiche di propria competenza le conseguenti indicazioni circa il proprio esubero provinciale.

Si confida nell'espletamento delle delicate procedure in argomento, da porre in essere in aderenza a quanto disposto nella Direttiva e successive note esplicative, ivi comprese le indicazioni sopra riportate.

Il Dirigente
(f.to Elisabetta Davoli)